

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

(Art. 5 bis D.P.R. 249/98 come inserito dall'Art. 3 D. P. R. 21 n. 235/2007)

- *Visto l'art. 3 del DPR 235/2007;*
- *Premesso che:*

L'Istruzione, la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la **cooperazione**, dello studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica.

La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, tempi e organismi che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti.

SCUOLA E FAMIGLIA SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

RAPPORTO SCUOLA/ALUNNO/FAMIGLIA

I rapporti scuola / alunno / famiglia costituiscono uno dei fondamenti su cui si sostiene il sistema formativo ed educativo.

Alla promozione ed allo sviluppo di questo rapporto, i genitori, gli studenti e tutti gli operatori della scuola dedicano impegno particolare nella convinzione della necessità di **condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa**.

REGIME DI RECIPROCIITÀ NEI DIRITTI E DOVERI

Le carte fondamentali d'istituto (Regolamento d'Istituto, Piano dell'Offerta Formativa) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori, degli studenti e degli operatori scolastici.

Il diritto/dovere allo studio rappresenta il cardine fondamentale del patto educativo.

Le carte fondamentali d'istituto sono a disposizione di chiunque ne abbia interesse (presentazioni assembleari, presentazioni e discussioni in classe, albo di Istituto, consegna del PTOF, del regolamento e del patto di corresponsabilità alle famiglie).

IMPEGNI DI CORRESPONSABILITÀ

1. IL GENITORE, sottoscrivendo la domanda d'iscrizione, s'impegna:

- ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte fondamentali di Istituto in esso richiamate con particolare riferimento al Regolamento di Istituto;
- a sollecitarne l'osservanza da parte dello studente in termini di costante frequenza alle lezioni, impegno nello studio, rispetto dei compagni, dei docenti, dei collaboratori e dell'ambiente scolastico;
- a controllare e verificare sistematicamente l'andamento didattico, disciplinare e la frequenza scolastica del proprio figlio attraverso l'utilizzo del diario, del registro elettronico e dei colloqui con gli insegnanti.
- a giustificare tempestivamente le assenze utilizzando l'apposito modulo presente all'interno del diario (per la scuola dell'infanzia le insegnanti forniranno apposite indicazioni);
- ad accompagnare, se in ritardo di oltre 5 minuti, l'alunno e firmare l'apposita scheda giustificativa presente sul diario (per la scuola dell'infanzia le insegnanti forniranno adeguate indicazioni);

- a collaborare fattivamente per il dialogo educativo nel caso di convocazioni o incontri richiesti dalla scuola o dalle famiglie stesse;
- se eletto rappresentante di classe, a verbalizzare le riunioni del consiglio e a diffondere le informazioni agli altri genitori.

2. LO STUDENTE s'impegna:

- a frequentare regolarmente le lezioni, a portare il materiale scolastico necessari, ad assolvere con continuità agli impegni di studio;
- a partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni;
- a far firmare sul diario le valutazioni dei docenti o a prenderne visione sul registro elettronico;
- a mantenere un clima di collaborazione e rispetto tra compagni e insegnanti.

3. IL DIRIGENTE SCOLASTICO, I DOCENTI, IL PERSONALE DELLASCUOLA, ciascuno per le proprie competenze, s'impegnano:

- **ad offrire agli studenti una formazione culturale e professionale sempre più qualificata, nei limiti delle risorse finanziarie ed umane disponibili;**
- **a responsabilizzare gli studenti** riguardo al rispetto delle regole e all'assolvimento dei propri doveri;
- ad adeguare nel miglior modo possibile, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le strutture, le attrezzature tecniche e didattiche e i macchinari della scuola;
- ad informare sistematicamente gli studenti e le famiglie (anche attraverso il registro elettronico) sull'andamento didattico/disciplinare e formativo nonché sulle attività ed iniziative proposte dalla scuola, siano esse curriculari o integrative;
- a mantenere rapporti professionali e trasparenti con tutti i genitori nel rispetto dei reciproci ruoli.

4. AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO A BULLISMO E CYBERBULLISMO

La prevenzione e il contrasto del bullismo, anche attraverso le sue connotazioni realizzate per via telematica (cyberbullismo), attraverso l'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, sono fra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per la scuola (Legge 107/15, art. 1, co 7, lett. h) e l) e come tali perseguiti con le seguenti modalità:

- circolari specifiche del dirigente e regolamenti presenti nel sito dell'istituzione scolastica nella sezione Regolamento di Istituto;
- pubblicazione (nella medesima sezione) di documenti e linee di indirizzo ministeriali a disposizione dei genitori e dei docenti per un'azione preventiva nelle varie classi e come supporto a momenti di discussione e confronto fra gli studenti nell'ambito di attività appositamente organizzate e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
- informazioni su tali argomenti al Consiglio di Istituto per una sensibilizzazione globale del problema;
- organizzazione di specifici incontri a scuola su tali tematiche attraverso la collaborazione di personale specializzato su specifici progetti e attraverso incontri con rappresentanti della polizia postale e/o delle forze dell'ordine.

Nello spirito di collaborazione educativa scuola/famiglia, si sottolinea come la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo si sostanzia anche attraverso un'azione di controllo dei genitori nell'ambito delle responsabilità connesse alla **"culpa in educando"** (Art. 2048 c.c.) in momenti e luoghi fuori dalla scuola, purché a danno della comunità scolastica. L'intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.). Alcuni comportamenti connessi con l'uso improprio delle tecnologie informatiche sono definiti come reati penali e come tali denunciati e perseguibili d'ufficio (si veda l'apposito "Vademecum per l'uso consapevole di Internet per minori e adulti" allegato al presente documento).

5. DISCIPLINA

Il genitore /affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:

- il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (*culpa in educando*);
- le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
- può essere comminata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998);
- nell'eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità;
- il Regolamento d'Istituto disciplina le modalità d'irrogazione delle sanzioni disciplinari e d'impugnazione.

6. SEGNALAZIONI

Sia la scuola che la famiglia esercitano il loro diritto di rispetto del presente patto e delle carte fondamentali dell'Istituto: Regolamento di Istituto, PTOF.

In caso di parziale o totale inosservanza degli impegni previsti o implicati nel presente patto, sia la scuola che la famiglia hanno diritto a produrre segnalazioni e istanze nelle forme e nei modi previsti dalle carte fondamentali sopracitate con particolare riferimento al Regolamento di Disciplina e alle diverse forme di comunicazione scuola-famiglia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL GENITORE/TUTORE

L'USO CONSAPEVOLE DELLA RETE:

VADEMECUM INTERNET

PER MINORI E ADULTI

Quando si usa Internet occorre osservare un comportamento corretto e sicuro.

Essere prudenti on-line significa:

- Rispettare gli altri
- Non diffondere mai informazioni personali
- Non accettare mai appuntamenti con *amici internet*
- Spegner il computer se ci si sente a disagio

1. Non diffondere mai informazioni personali, nemmeno se nel gruppo di chat sono presenti amici della vita reale; tali informazioni sono infatti visibili a tutti gli utenti del gruppo di chat. Si consiglia di non utilizzare in linea i nomi reali e di non fornire informazioni quali il nome della scuola, la via o il parco preferito: queste informazioni infatti possono consentire ad altri utenti di individuare la vostra abitazione.

2. Non accettare mai appuntamenti con *amici internet*, poiché non si ha alcuna certezza dell'identità effettiva dei contatti online. Anche se può risultare divertente conversare con utenti sconosciuti, è necessario ricordare che tali utenti resteranno degli estranei, poiché in realtà non si sa nulla di loro. Non è quindi consigliabile incontrare di persona utenti conosciuti online. Ricordatevi che online le persone possono non essere quello che dicono di essere.

3. Spegner il computer se ci si sente a disagio.

Se un utente con cui si sta conversando online o delle immagini online suscitano disagio o paura chiudere il browser e spegnere il computer. Se non si fornisce alcuna informazione personale, gli altri utenti non costituiscono una minaccia ed è quindi possibile semplicemente ignorarli (o bloccarli) in futuro. Nel caso in cui ci si senta spaventati o minacciati da utenti online, comunicare il proprio disagio a genitori e/o insegnanti.

Ci sono delle comuni operazioni che si compiono su Internet identificate come **"comportamenti contro la legge"**:

- Scaricare musica da Internet senza pagare i diritti d'autore è illegale.
- Scaricare programmi con foto o filmati a sfondo pedofilo è un reato.

N.B. È molto facile essere individuati mentre si usa un PC, dato che tutti i computer lasciano tracce dei loro passaggi, anche quelli installati negli Internet Point e nei callcenter ove è obbligatorio registrare gli utenti che utilizzano le varie postazioni.

NORMATIVA

Chiunque, anche se digiuno di qualsiasi conoscenza relativa alla programmazione di un sito internet, è in grado di pubblicare qualcosa di proprio sui network.

Spesso, purtroppo, per superficialità si è indotti a pensare che il nostro mondo rimanga appannaggio di una schiera di pochi eletti (amici), ignorando che attraverso qualsiasi social network rischiamo di mettere letteralmente "in piazza" la parte più intima e riservata di noi stessi. Quando si dice che "Internet è il regno della libertà", si dimentica di precisare che si tratta di una libertà molto più ampia di quelle sinora conosciute, non soltanto perché fa uso di tecnologie molto potenti, ma anche perché tale libertà è in gran parte rimessa all'arbitrio di chi la esercita e, di conseguenza, risulta molto più pericolosa per i diritti altrui.

Proprio per queste ragioni, se non si è a conoscenza delle normative che regolano queste attività, si **rischia seriamente, anche solo per ignoranza, di incorrere in reati penali. I reati che i minorenni possono commettere sono gli stessi previsti per gli adulti: non esistono cioè norme incriminatrici diverse e speciali.**

Di seguito si elenca, in forma sintetica, quanto previsto dalla Legge Italiana.

Di qualunque attività effettuata su Internet (sia in tecnologia fissa che mobile attraverso tablet e/o smartphone) rimane una traccia tecnica che viene automaticamente registrata sui siti in cui viene eseguita e vi rimane da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni, in funzione della legislazione dello Stato di origine del gestore.

Il soggetto autore di tale attività è sempre rintracciabile da parte degli organi di controllo preposti (Polizia Postale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), a seguito di un ordine di procedura da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Sinteticamente si illustrano tre tipologie di reati consumabili:

1. Utilizzo dei social network per intenti illeciti.

Sono considerati reati punibili le seguenti azioni:

- Invio di materiale pubblicitario non autorizzato (spamming);
- Raccolta e utilizzo indebito di dati personali, attività espressamente vietate dal T.U. sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003);
- Utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici (c.p. art. 615- quinquies);
- Utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi informatici (c.p. art. 615- quater);
- Produzione, commercio, distribuzione, divulgazione e cessione di materiale pornografico coinvolgente minori (c.p. art. 600-ter)

- Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (c.p. art. 600-quater)
- Invio di messaggi di propaganda politica, di incitamento all'odio e di discriminazione razziale.

2. Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo Internet (Legge n° 38 del 6 febbraio 2006).

3. Utilizzo dei social network per comunicare con altri utenti in modo improprio e perseguibile dal codice penale.

Alcuni reati più comuni, che se perpetrati a voce possono passare quasi inosservati, sui social network assumono delle caratteristiche che risultano – in taluni casi – sanzionabili d'ufficio, anche in assenza di una denuncia da parte dell'interessato.

Diffamazione

Il reato, punito dall'art. 595 c.p. fino a 3 anni di reclusione (nelle forme aggravate), con annesso diritto al risarcimento nei confronti della parte lesa, prevede l'inserimento di frasi offensive o battute pesanti, notizie riservate la cui divulgazione provoca pregiudizi, foto denigratorie o comunque la cui pubblicazione ha ripercussioni negative, anche potenziali, sulla reputazione della persona ritratta.

Sostituzione di persona e usurpazione di titoli e onori

L'art. 494 c.p. stabilisce che chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

La Cassazione, nel 2007, ha ritenuto che rientri in tale reato il comportamento di chi crea un falso account di posta elettronica, intrattenendo corrispondenze informatiche con altre persone e spacciandosi per persona diversa. È reato quindi spacciarsi per persona diversa per rappresentare ciò che non si è.

Offese a una confessione religiosa

Trattano l'argomento i seguenti articoli del Codice di Procedura Penale:

Art. 403 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persona: "Chiunque pubblicamente offenda una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000".

Art. 404 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose:

"Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offenda una confessione religiosa, vilipenda con espressioni ingiuriose cose che formano oggetto di culto ... è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000".

nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis». L'art. 315-bis del codice civile (Diritti e doveri del figlio) così dispone: «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

La norma ha copertura costituzionale, essendo previsto all'art. 30 Cost. che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. **Al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio non consegue automaticamente l'estraneità del genitore rispetto alla conoscenza sull'andamento didattico ed, in genere, sulla vita scolastica del figlio.**

Art. 2047 Codice Civile ("culpa in vigilando")

"In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione della condizione economica delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità".

Art. 2048 Codice Civile ("culpa in educando")

"Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

RESPONSABILITA' EDUCATIVA GENITORI-SCUOLA

Art. 147 Codice Civile (Articolo modificato con d.lgs. 28/12/2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014). *«Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli,*

parole
stili

Il Mani
della comun

1. Virtuale è reale

Dico o scrivo in rete solo o
ho il coraggio di dire di p

2. Si è ciò che si c

